

FAQ SUI TIROCINI

DGR 7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini"

(ultimo aggiornamento 13 dicembre 2019)

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
1.- È possibile attivare un tirocinio extracurricolare in favore di soggetti titolari di una partita IVA?	<p>Si, sia nel caso in cui i titolari di partita IVA rientrino nella categoria "occupati" che nella categoria "disoccupati".</p> <p>Le Linee Guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento (Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017) hanno previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurricolare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019), i lavoratori autonomi sono considerati disoccupati nel caso in cui il reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (reddito da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro.)</p>	<p>Linee Guida Nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento (25/05/2017).</p> <p>DGR 7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini"</p> <p>Art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019).</p> <p>Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019</p>
2.- Per soggetti occupati, in cerca di altra occupazione, si intendono solo gli occupati part-time o vengono incluse anche le persone occupate con contratti full time? Per quest'ultima casistica bisogna accertarsi che l'impegno complessivo della persona non superi le 40 ore settimanali oppure è possibile effettuare uno stage anche nel weekend o alla sera?	<p>La disciplina non contiene limitazioni in merito all'impegno orario dell'occupazione in essere. Tuttavia, l'impegno orario cumulativo, derivante dal rapporto di tirocinio e dal rapporto di lavoro, deve essere tale da rispettare le disposizioni sull'orario di lavoro che regolano il contratto di assunzione attivo, ai sensi del D.lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.</p>	<p>D.G.R. n.7763/2018 art. 3.2</p> <p>FAQ n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/11/2017</p>

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
3.- I disoccupati possono attivare un tirocinio subito dopo il rilascio della DID?	Per i “soggetti in stato di disoccupazione” e per i “lavoratori a rischio di disoccupazione” (paragrafo 1 lettere “a” e lettera “c” delle linee guida regionali) è richiesto il rilascio della DID prima dell’attivazione del tirocinio. E’ fatto salvo l’obbligo di sottoscrivere, anche a tirocinio avviato, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) - o il Patto per il Lavoro nel caso dei percettori di Reddito di Cittadinanza - entro i termini previsti dalla normativa.	DGR n. 7763/2018 paragrafo 1, lettere a) e c)
4.- È possibile attivare tirocini extracurricolari (non estivi) a studenti? In tal caso lo studente deve rilasciare la DID ai sensi del D.Lgs. 150/2015 per rientrare nella categoria “disoccupati”?	Sì, è richiesto il rilascio della DID prima dell’attivazione, fatto salvo l’obbligo di sottoscrivere, anche a tirocinio avviato, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) come specificato nella precedente risposta.	DGR n. 7763/2018 paragrafo 1, lettere a)
5.- Cosa sono i tirocini in mobilità interregionale?	Sono tirocini promossi da soggetti situati in Lombardia ma attivati presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un’altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori dal territorio lombardo. I tirocini in mobilità interregionale possono essere attivati esclusivamente da: <ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM; • Centri per l’impiego. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, compresa la modulistica e l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o in caso di soggetto ospitante multi-localizzato che si avvale dell’opzione di accentramento della sede legale).	DGR n.7763/2018 paragrafi 2.1 e 3.1

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
6.- È previsto un dettaglio delle casistiche di licenziamento per giustificato motivo soggettivo?	<p>Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, quindi, in questo caso non è possibile parlare di “licenziamento” del tirocinante.</p> <p>Nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si estrinseca in un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Sia il licenziamento per giusta causa che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si configurano come licenziamenti disciplinari, con la conseguenza che ad essi deve applicarsi la procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.</p>	
7.- Per l’attivazione dei tirocini l’azienda deve essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?	<p>Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, in un’azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà quindi essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).</p>	D.Lgs. 81/2008 art. 28
8.- Cosa si intende per piano di attività?	<p>Il piano di lavoro è lo strumento per la calendarizzazione e organizzazione delle verifiche periodiche di avanzamento del progetto formativo che il tutor promotore è tenuto a svolgere con cadenza almeno quindicinale in riferimento a ciascun tirocinante.</p>	D.G.R. n.7763/2018 paragrafo 2.3

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
9.- Quali sono gli elementi minimi che deve contenere il piano attività/piano di lavoro?	<p>Il piano di lavoro deve contenere quali elementi minimi: la data e l'ora del contatto previsto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome e il cognome del tirocinante; - le modalità di verifica. <p>Sono ritenute modalità di verifica ammissibili il colloquio in persona e il contatto telefonico.</p> <p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il piano di attività può avere la configurazione di un time-sheet contenente le informazioni minime di cui al precedente elenco.</p>	D.G.R. n.7763/2018 paragrafo 2.3
10.- Come deve essere interpretato il limite di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente per ciascun tutor promotore?	<p>Il limite di 20 tirocinanti è da intendersi come giornaliero. Questo significa che il piano di attività di ciascun tutor promotore non potrà prevedere azioni di verifica (colloquio in persona/contatti telefonici) per un numero di tirocinanti superiore a 20 su base giornaliera.</p>	DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3
11.- Possono essere individuati 2 tutor aziendali in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione?	Sì, la normativa non contiene disposizioni ostative in tal senso.	
12.- Chiarimenti in caso di assenza del tutor aziendale (firma o non firma il registro)?	<p>In caso di ferie, malattia, trasferta e altre casistiche analoghe che comportano l'allontanamento temporaneo, e comunque giustificato, per periodi brevi, intendendosi quelli di durata inferiore a 15 giorni solari consecutivi, del tutor aziendale, può essere delegato un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito per accompagnare il tirocinante e per assolvere gli adempimenti amministrativi legati alla gestione del tirocinio (es. firmare il registro presenze).</p>	DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3 b)
13.- Cosa si intende per "assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante"?	<p>Si considera "prolungata" una assenza che impedisca e ostacoli lo svolgimento delle attività. Si può assumere come parametro di riferimento convenzionale la durata di chiusura aziendale oltre la quale il tirocinante può richiedere la sospensione del tirocinio, ossia per almeno 15 giorni consecutivi.</p>	DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
14.- È possibile integrare il modello di convenzione inserendo delle regole di svolgimento definite dall'azienda ospitante?	I format A.1 e A.2 allegati al decreto DDS n. 6286/2018 definiscono gli elementi minimi della convenzione, collettiva e individuale, che devono essere presenti. E' comunque facoltà del soggetto promotore e del soggetto ospitante, che sottoscrivono la convenzione, integrarne e modularne eventualmente il contenuto secondo le specifiche esigenze finalizzate ad assicurare la migliore efficacia del percorso formativo. In ogni caso le regole attinenti al comportamento rientrano nel novero degli obblighi del tirocinante riportati nel piano formativo individuale, che viene sottoscritto dallo stesso tirocinante.	DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2
15.- In quale modo l'azienda ospitante/ente promotore devono procedere per l'interruzione del rapporto di tirocinio? (es. raccomandata, mail ecc.)	Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione alle parti secondo i tempi e le modalità eventualmente concordati nella Convenzione. Il tirocinante, per poter interrompere il tirocinio, deve predisporre una comunicazione scritta che ne indichi le motivazioni e consegnarla ai tutor del soggetto promotore e ospitante, secondo i tempi e le modalità eventualmente indicati nel Piano Formativo Individuale.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
16.- Per i "delegati" dei rappresentanti legali è sufficiente "delega" o serve procura di firma con atto notarile?	E' richiesta la procura validata con atto notarile oppure atto di delega approvato con delibera del CDA.	
17.- Nel caso in cui nella classificazione dei settori economico-professionali non siano presenti le ADA oggetto di tirocinio come ci dobbiamo comportare?	I PFI devono intercettare le competenze presenti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali che sono già referenziate con la classificazione nazionale e internazionale delle professioni standard ISCO, ISTAT e ATECO. Sul sito "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" (http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php) è possibile effettuare la ricerca delle ADA utilizzando i codici ISTAT e ATECO.	DDS n.6286/2018 Allegati B.1 e B.2 sezione "Obiettivi formativi e di orientamento"

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
18.- In quali casi è contemplata la sospensione del tirocinio?	<p>Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.</p> <p>Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.</p>	DGR n. 7763/2018 paragrafo 3.4
19.- E' possibile attivare un nuovo tirocinio per "sostituire" il tirocinante che fruisce del periodo di sospensione?	No. Dato che, come previsto dalla normativa, il tirocinante non deve ricoprire ruoli indispensabili per garantire la continuità delle attività dell'azienda, non è contemplata la possibilità di essere sostituito con altro soggetto come nel caso del personale dipendente.	
20.- In caso di tirocinio interregionale e/o multilocalizzato quale disciplina si applica?	<p>In caso di tirocinio interregionale si applica la normativa della Regione o Provincia autonoma di riferimento del soggetto ospitante. Nello specifico:</p> <p>a. per soggetti ospitanti monolocalizzati, la disciplina del territorio in cui è situata la sede di svolgimento del tirocinio;</p> <p>b. per soggetti ospitanti multilocalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora il datore di lavoro decida di non avvalersi dell'opzione di accentramento sulla sede legale, la disciplina del territorio in cui è situata la sede di svolgimento del tirocinio; • qualora il datore di lavoro decida di avvalersi dell'opzione di accentramento sulla sede legale, la disciplina del territorio in cui è situata la sede legale del datore di lavoro. <p>Qualora non trovi applicazione la disciplina di Regione Lombardia, la modulistica per l'attivazione e le regole di svolgimento del tirocinio sono quelle della Regione/Provincia autonoma di riferimento.</p> <p>Entro 30 giorni il soggetto promotore registra il tirocinio nell'apposito portale di Regione.</p>	DGR n.7763/2018 paragrafi 2.1 e 3.1

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
21.- In quale portale di Regione Lombardia il soggetto promotore deve registrare entro 30 giorni il tirocinio?	Il portale regionale sui tirocini è la piattaforma GEFO (https://gefo.servizirl.it/).	
22.- I periodi di “picco delle attività” comprendono anche le attività “quasi stagionali” es. gelateria?	La stagionalità non è da considerarsi picco di lavoro episodico ma costituisce una caratteristica strutturale di talune attività produttive. La disciplina prevede una durata specifica per i tirocini in attività a carattere stagionale.	DGR n. 7763/2018 paragrafo 3.4
23.- Stante il divieto di attivare più tirocini con il medesimo tirocinante, è possibile attivare un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante presso un’azienda appartenente allo stesso gruppo della prima azienda ospitante?	Sì. La disciplina esclude lo svolgimento di un secondo tirocinio extracurricolare con il medesimo soggetto ospitante, ossia nel caso in cui le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un’identità sostanziale di un unico soggetto.	
24.- Come può il soggetto promotore accertare che il soggetto ospitante possieda i requisiti richiesti per l’attivazione di un tirocinio? (es. prestazione di lavoro accessorio, limiti numerici all’attivazione di tirocini, ecc.)	Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto ospitante auto-dichiara di possedere i requisiti richiesti, di rispettare i vincoli e gli obblighi di cui alla DGR n.7763/2018 e si assume le responsabilità e le eventuali sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.	DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2
25.- Quali sono le mansioni elementari legate alla sfera privata che non possono essere inserite nel PFI?	Possono ritenersi mansioni elementari quelle riferite a livello EQF 1.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.3 c)
26.- Qual è il documento che indica le mansioni “elementari” per le quali non può essere realizzato un tirocinio? E dove è pubblicato?	Il documento è il Quadro Regionale degli Standard Professionali pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: http://www.ifl.servizirl.it/site	
27.- Quanto può durare un tirocinio nel caso in cui nel Piano Formativo Individuale (PFI) venga inserita almeno una competenza di livello EQF 4?	Per l’attivazione di un tirocinio extracurricolare il PFI deve contenere almeno 2 competenze di cui almeno una di tipo tecnico professionale. Non è possibile avviare tirocini che riguardano esclusivamente competenze di base e trasversali. Un tirocinio extracurricolare il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 può avere una durata max. di 12 mesi (proroghe comprese).	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
28.- Nel caso in cui venga attivato un tirocinio con un Piano Formativo Individuale che prevede inizialmente l'acquisizione di competenze di livello EQF 2 o 3, è possibile effettuare una proroga per consentire l'acquisizione di una competenza EQF 4?	Sì, per poter prorogare un tirocinio oltre i sei mesi di durata è necessario prevedere l'acquisizione di una o più competenze tutte di livello EQF 4 o superiore, allegando nel PFI una dichiarazione da parte dell'Azienda ospitante.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
29.- In fase di inserimento dell'EQF, il sistema riconosce anche il carattere "lettera". E' possibile ugualmente andare avanti nella compilazione?	Essendo un campo obbligatorio, occorre inserire a sistema soltanto un carattere "numerico".	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
30.- Il limite dell'orario notturno fino alle 23, è da intendersi applicabile anche per quelle aziende che prevedono attività fino alle 24:00 o all'una di notte? (es. bar)	Sì, se la specifica attività del soggetto ospitante giustifica lo svolgimento del tirocinio in orario notturno nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, questo può essere previsto.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
31.- Un tirocinante ha concluso la sua esperienza presso il reparto IT di un'azienda ospitante che purtroppo non potrà assumerlo. E' possibile attivare un nuovo tirocinio all'interno del reparto Finance di un'altra azienda (ragione sociale diversa) facente parte dello stesso gruppo, predisponendo un Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di altre competenze?	NO se sussiste una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e cioè, se nel rapporto tra le due aziende del gruppo si riscontrano le seguenti caratteristiche: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.	Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2009.

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
<p>32.- Il periodo di chiusura formalizzata può essere comunicato in itinere? Nel caso, è possibile effettuare una proroga al termine del tirocinio della durata del periodo di sospensione?</p>	<p>Il periodo di chiusura può essere comunicato in itinere. Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare alle parti (soggetto promotore e tirocinante) eventuali periodi di chiusura formalizzata che intercorrono nell'arco temporale di svolgimento del tirocinio, fermo restando il rispetto della soglia minima di durata di 2 mesi (per i tirocini in favore di soggetti disabili e svantaggiati non è prevista una soglia minima). Se il periodo di chiusura è pari o superiore a 15 giorni solari il tirocinio può essere sospeso su richiesta del tirocinante. E' facoltà delle parti concordare la proroga del termine del tirocinio al fine di recuperare le giornate non svolte integrando la sezione "Obiettivi e modalità di svolgimento" nel PFI.</p>	<p>DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4 DDS n.6286/2018 Allegati B.1 e B.2</p>
<p>33.- L'assenza del tirocinante per diversi giorni consecutivi, senza darne comunicazione e in assenza di un giustificato motivo, legittima l'interruzione del tirocinio da parte dell'oggetto promotore/ospitante?</p>	<p>Si. L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione.</p>	<p>DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4</p>
<p>34.- E' possibile cumulare l'indennità mensile di partecipazione con strumenti di sostegno al reddito (Naspi, CIG)?</p>	<p>Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpl titolari di tirocini professionali, pur a fronte dell'assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l'indennità NASpl e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS</p>	<p>DGR 7763/2018 art. 3.8 Circolare INPS n. 174 del 23/11/2017</p>

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
35.- I tirocini promossi a vantaggio di soggetti disabili devono essere computati nel limite massimo di tirocini attivabili?	No, i tirocini rivolti a soggetti disabili o svantaggiati non concorrono al computo del numero di rapporti di tirocinio attivati presso il soggetto ospitante.	DGR n. n.7763/2018 paragrafo 4 b)
36.- Quale è il ruolo dei CPI e delle Istituzioni scolastiche/formative nel caso di tirocini estivi?	<p>Per i tirocini estivi, che devono essere promossi esclusivamente dai CPI, è possibile attivare una convenzione a triplice firma (CPI, Istituzione scolastica/formativa e azienda ospitante) nella quale ci si possa avvalere della istituzione scolastica di provenienza dello studente in qualità di fornitore del tutor formativo. In tal caso il CPI avrà la funzione di presa in carico del tirocinante e di garante dell'effettiva caratteristica extracurricolare del tirocinio. Per questo tipo di tirocinio è richiesto l'invio della Comunicazione Obbligatoria (CO) ma non il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) né la sottoscrizione del Patto di Servizio (PSP) salvo il caso in cui il destinatario sia interessato, sin da subito, alla ricerca di un lavoro.</p> <p>Il PFI potrà essere altresì condiviso oltre che con l'azienda ospitante anche con il tutor formativo fornito dalla istituzione scolastica.</p> <p>Nel caso in cui il tirocinio avesse una prevalenza di formazione curricolare il tirocinio estivo potrà essere attivato dalla stessa istituzione scolastica senza raccordo con il CPI.</p> <p>Infine, nel caso in cui la componente formativa dovesse essere del tutto marginale, il CPI, ovvero altro operatore accreditato, può attivare altre forme di contratto di lavoro.</p>	Nota di Regione Lombardia indirizzata ai Dirigenti scolastici Circolare "Chiarimenti in merito alla D.g.r. 7763/2018 (Indirizzi regionali in materia di tirocini) – 2018
	comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.	

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
37.- Che cosa s'intende per "soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione"?	Sono considerati soggetti occupati le persone che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente o svolgano attività di lavoro autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi: reddito superiore a euro 8.145 nel caso di lavoro dipendente o superiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo. Tali soggetti potrebbero essere interessati a svolgere un tirocinio per orientarsi verso un'altra attività professionale.	Ex art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019). Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019
38.- Il divieto di cui all'articolo 3.2 "Limiti all'attivazione dei tirocini" preclude l'accesso ai tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo previsti dallo strumento della "Dote Comune" a tutti coloro che risultano iscritti ad un albo professionale?	La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurricolare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Per tanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. La ratio della clausola risiede nell'istanza di evitare un utilizzo improprio della prestazione dei tirocinanti in sostituzione di professionisti. Resta intesa, secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, la possibilità di attivare tirocini per l'esercizio di attività regolamentate di tipo curricolare, nell'ambito dei piani di studio dei percorsi formativi.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.2 f)
39.- Sulle Convenzioni la marca da bollo è obbligatoria, (ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 n. 1 marca da bollo da €16,00 ogni 4 facciate)?	Non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi del DPR 131/86 ma la marca da bollo da 16 € è obbligatoria in base all'Art.2 – Tab. A) DPR 642/1972	DPR 642/1972
40.- Le Onlus sono esentate dall'apporre la marca da bollo sulle Convenzioni?	Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 642/1972 così come integrato dall'articolo 17 del D.Lgs. 460/1997 l'esenzione dall'imposta di bollo spetta a: <ul style="list-style-type: none"> • le onlus iscritte all'apposita Anagrafe presso l'Agenzia delle Entrate; • le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato; • le federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 	DPR 642/1972 art. 27-bis così come integrato dall'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
41.- Rimane possibile per gli Atenei definire un tempo limite entro cui attivare uno tirocinio extracurricolare o risulterebbe in contrasto con la normativa (esempio: avvio tirocinio entro i 12 mesi dalla data di laurea, come era in precedenza)?	Rientra nella facoltà discrezionale di ciascun Ateneo dotarsi di regole interne secondo il proprio modello organizzativo per la gestione dei “flussi” di tirocinio.	
42.- E' possibile redigere un unico modello di Convenzione che sia Collettiva?	Si, è possibile. Regione Lombardia ha approvato un unico modello di convenzione che contiene gli elementi minimi e le indicazioni per la compilazione sia per le convenzioni individuali che collettive.	DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2
43.- Il modello di Convenzione è valido tanto per i tirocini curriculari quanto per i tirocini extracurriculari?	Sono previsti due modelli di convenzione, per i tirocini extracurriculari e curriculari. I due modelli sono gli allegati A.1 (tirocini extracurriculari) e A.2 (tirocini curriculari) del DDS n. 6286 del 10/05/2018.	DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2
44.- E' possibile utilizzare la convenzione di tirocinio predisposta da Regione Lombardia anche qualora sia regolato da una disciplina differente da quella lombarda?	No, è possibile utilizzare i format della modulistica predisposti da Regione Lombardia solamente in caso di tirocini che sono regolati dalla disciplina lombarda.	DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2 articolo 2
45.- L'apposizione della marca da bollo è richiesta tanto per le convenzioni curriculari quanto per quelle extracurriculari?	Si, è richiesta per ogni tipo di convenzione.	
46.- Per quanto riguarda la conservazione della documentazione, chi tra soggetto ospitante e soggetto promotore ha l'onere di conservare la convenzione riportante in originale la marca da bollo?	I documenti per l'attivazione devono essere conservati in originale presso il soggetto promotore e messi a disposizione del personale ispettivo in caso di verifiche. Una copia deve essere archiviata presso il soggetto ospitante	
47.- La marca da bollo può essere pagata elettronicamente?	Si.	

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
48.- Allievi diplomati o qualificati a seguito di percorsi di leFP riferiti a percorsi nomati esempio “operatore del benessere” o tecnico dell’acconciatura” o “tecnico di cure estetiche” possono intraprendere un percorsi di inserimento lavorativo nel settore attraverso l’attivazione di un tirocinio extracurriculare?	Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.	DGR n.7763/2018 paragrafo 1.
49.- Cosa si intende per “lavoratori a rischio di disoccupazione”?	Ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D. Lgs. 150/2015 si intendono lavoratori “a rischio di disoccupazione” coloro che non hanno cessato il rapporto di lavoro ma hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e possono, anche in pendenza del periodo di preavviso, rilasciare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID).	D.lgs. 150/2015 art. 19 comma 4.
50.- Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, chi si deve ricomprendere nel conteggio delle risorse umane?	Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere: <ul style="list-style-type: none"> • Il o i titolari d’impresa • I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso • I soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n.142 	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.2
51.- Per le società chi deve essere considerato titolare?	Il titolare di una società coincide con la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società.	
52.- Il soggetto promotore può farsi carico della formazione obbligatoria (in particolare nei tirocini curricolari)?	E’ necessario che tale scelta venga specificata nella Convenzione con il conseguente adeguamento del Piano Formativo Individuale (PFI).	
53.- Quale dei soggetti coinvolti è tenuto a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi sulla sicurezza stabiliti dalla normativa?	Il datore di lavoro dell’azienda/ente ospitante è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e della messa in atto delle misure obbligatorie di tutela dei lavoratori, così come stabilito dalla normativa. Per quanto riguarda la formazione in questo ambito, la stessa può essere svolta anche da un soggetto diverso, purché accreditato ai servizi alla formazione.	

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
<p>54.- E' possibile attivare un tirocinio per un ragazzo non qualificato come Assistente alla Poltrona che non ha competenze né qualifiche nel settore ma che è interessato a fare una esperienza per orientarsi rispetto a una futura scelta formativa in quell'ambito?</p>	<p>Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è una figura normata a livello nazionale. Non si può attivare un tirocinio extra-curriculare finalizzato ad acquisire competenze relative ad un corso regolamentato a livello nazionale o regionale (es ASA OSS Acconciatore estetista ecc). Può effettuare un tirocinio extra-curriculare presso uno studio dentistico ma senza incrociare le competenze relative a tale figura professionale.</p>	
<p>55.- Come vengono certificate le competenze al termine di un tirocinio? Vengono certificate con la procedura di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale?</p>	<p>La certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurriculare è una procedura diversa dalla procedura di certificazione in ambito non formale e informale. Con la procedura di certificazione in ambito non formale e informale un ente accreditato al lavoro verifica ed eventualmente certifica le competenze che una persona ha acquisito in ambiti diversi dal formale nel corso della propria vita (lavoro, volontariato, vita privata, ecc.) Nel caso della certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurriculare, invece, l'ente accreditato verifica se la persona ha acquisito competenze intere attraverso una o più prove d'esame organizzate dal responsabile della certificazione delle competenze.</p>	
<p>56.- Il tirocinio si deve concludere con il rilascio di un attestato di competenza regionale al tirocinante?</p>	<p>No. Il tirocinio si può anche concludere senza alcun rilascio dell'attestato di competenza regionale. Si procede al rilascio dell'attestato di competenza solo nel caso in cui viene acquisita almeno una competenza intera comprensiva di tutte le abilità e conoscenze collegate secondo le indicazioni contenute nel DDUO 12453/2012.</p>	
<p>57.- Il monitoraggio per i tirocini extracurricolari per soggetti risocializzanti, percettori di quote di finanziamento, attivati prima dell'entrata in vigore della DGR 7763/2018, possono essere considerati in deroga alla stessa DGR e all'obbligo di inserimento nel Portale regionale?</p>	<p>I progetti di tirocinio attivati prima del 09 giugno 2018, non devono essere inseriti nel Portale regionale e si considerano in deroga.</p>	

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
58.- Per quanto riguarda l'attivazione dei tirocini extracurricolari, è previsto qualche tipo di contributo da parte di Regione Lombardia?	No. Solo nell'ambito del Programma Garanzia Giovani sono previsti contributi destinati alle aziende ospitanti nel caso di attivazione di tirocini extracurricolari e successiva assunzione del tirocinante.	
59.- Perché inserendo la COB vengono automaticamente caricati i dati del soggetto promotore anziché quelli dell'azienda ospitante?	Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) è un sistema standardizzato per la registrazione obbligatoria del percorso lavorativo della persona. Nella sezione 4.1 del modulo di registrazione (sezione "Tirocini") vengono inseriti sia i dati dell'ente promotore che quelli del soggetto ospitante.	
60.- Qualora un'azienda decidesse di corrispondere un'indennità di tirocinio pari a 800,00 € mensili ed il tirocinio partisse il 27esimo giorno del mese di ottobre, quanto si dovrà corrispondere al tirocinante?	La normativa indica che il limite minimo da corrispondere al tirocinante non può essere inferiore a 300 €, l'azienda per un tirocinio che parte il 27esimo giorno del mese di ottobre dovrà corrispondere al tirocinante 300,00 €.	DGR 7763/2018 par. 3.8
61.- Riguardo i tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni (es. Estetista, MCB, Acconciatore, OSS) è possibile attivare un tirocinio in mobilità interregionale o svolgere parte del tirocinio presso una struttura ospitante collocata fuori dai confini di Regione Lombardia?	Come indicato dalla Circolare di Regione Lombardia, per quanto attiene i percorsi indicati, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo.	Circolare Regione Lombardia del 30.07.2010
62.- Nel caso di tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni (es. Estetista, MCB, Acconciatore, OSS) è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altra Regione e scontarlo come credito curriculare/formativo ?	Non è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altre Regioni, in particolare per OSS, in quanto lo stesso è sperimentato nell'ambito del modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia.	Circolare Regione Lombardia del 30.07.2010

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
<p>63.- Per gli Operatori accreditati e le Università, quali sono i passaggi per potere effettuare la profilazione sul sistema informativo GEFO</p>	<p>Al fine della profilazione sul sistema informativo GEFO occorre procedere mediante i seguenti passaggi: Cliccare su : https://gefo.servizirl.it/dote Registrazione utente Selezionare nelle "Azioni" l'icona verde Cliccare ""gestione utenti" Selezionare "Codice Fiscale" dell'utente profilato Associare la sede del tirocinio Verrà visualizzato così il profilo relativo alla sede, accedendo sarà possibile visualizzare nel menù di sinistra "Piattaforma Tirocini". Per ulteriori informazioni consultare il "Manuale per la registrazione e profilazione" disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione "Tirocini extra-curricolari: Portale per il monitoraggio".</p>	
<p>64.- Un'azienda può ospitare un tirocinante se nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio ha licenziato un dipendente durante il periodo di prova?</p>	<p>Il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio (fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo). <u>Nel caso di licenziamenti per il mancato superamento del periodo di prova o per il superamento del periodo di comportamento nei 12 mesi precedenti, tale divieto non si applica se il dipendente licenziato per questi motivi è stato già sostituito prima dell'attivazione del tirocinio.</u></p>	<p>Art. 2 comma 2.2 DGR 7763/2018 Accordo Gruppo Tecnico Regioni – Tirocini (riunione del 20/09/2019)</p>

DOMANDA	RISPOSTA	NORMATIVA/ATTI DI RIFERIMENTO
<p>65.- Un tirocinante, nell'ambito di un tirocinio extracurricolare, può svolgere le mansioni di cui al progetto formativo in una trasferta (comprensiva di pernottamento). In questo caso, il soggetto promotore deve conservare i documenti al riguardo?</p>	<p>Si. Il tirocinante può svolgere l'attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il motivo della trasferta deve essere collegato all'attività formativa prevista per il tirocinante e descritta nel progetto formativo; • il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor e/o da un altro referente aziendale (aventi i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente) • le coperture assicurative devono prevedere la possibilità che lo stagista esca dall'azienda per motivi legati al tirocinio. <p>L'azienda dovrà avvisare con il dovuto anticipo il soggetto promotore ogniqualvolta sia prevista una trasferta. Il soggetto promotore dovrà tenere agli atti la relativa documentazione.</p>	